

# ***Capitolo 1***

---

## ***IL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI ALLA PERSONA***

### ***1.1 Presentazione***

### ***1.2 Normativa di riferimento***



## 1.1 Presentazione

Il Piano di Zona, alla luce della normativa vigente<sup>1</sup>, è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, associati negli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle Unità Locali Socio Sanitarie, d'intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, definiscono il sistema integrato di interventi e servizi sociali<sup>2</sup>, con riferimento agli obiettivi strategici, alle priorità, agli strumenti e alle risorse da attivare, all'interno del più generale quadro delle politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istruzione, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni.

Il Piano di Zona è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria e, per effetto dell'evoluzione normativa che ha subito l'istituto e per le concrete caratteristiche che il Piano è venuto assumendo nella realtà veneta, si configura sempre più come Piano di Zona dei Servizi alla Persona. Esso, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 1764 del 18/6/2004, assume la denominazione di "Piano di Zona dei Servizi alla persona".

Il Piano di Zona viene promosso dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, di concerto con il Direttore Generale dell'A.S.S.L. n. 10, che a questo fine – ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/96 – si avvale del Direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda, che fornisce il supporto tecnico operativo all'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci per l'elaborazione del Piano di Zona e ne segue l'attuazione.

L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci provvede alla elaborazione del Piano di Zona ai fini dell'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Il Piano di Zona viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e recepito dal Direttore Generale dell'A.S.S.L.

L'A.S.S.L. è inoltre chiamata a elaborare, a cadenza annuale, il Programma delle attività territoriali (P.A.T.), che rappresenta lo strumento programmatico annuale a livello distrettuale dell'Azienda - il Piano di salute distrettuale.

Il Programma delle Attività Territoriali, analogamente a quanto avviene per il Piano di Zona, viene recepito dal Direttore Generale dell'Azienda nel Piano Attuativo Locale.

<sup>1</sup> Vds. il combinato disposto dagli artt. 8 della L.R. 14.9.94, n. 56, 4 e 5 della L.R. 3.2.1996 n. 5 "*Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/98*", 19 della L. 8.11.2000, n. 328, 128 della L. R. 13.4.2001, n. 11

<sup>2</sup> Nell'accezione di servizi sociali stabilita dai commi I e II dell'art. 124 della citata L. R. 11/2001, che recitano: "1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000, nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona."

Il raccordo tra la programmazione dei Comuni associati negli ambiti territoriali sopra delineati (Piano di Zona) e la programmazione del Distretto (Programma delle Attività Territoriali) è garantito, da una parte, dal recepimento di entrambi i predetti documenti programmatici nel Piano Attuativo Locale dell'A.S.S.L. e, dall'altra, dal parere che il Comitato dei Sindaci di Distretto è chiamato ad esprimere sul Programma delle Attività Territoriali (parere per le "attività sanitarie" ed intesa limitatamente alle "attività socio-sanitarie"), nonché dal parere obbligatorio che l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci deve esprimere sul Piano Attuativo Locale proposto dal Direttore Generale.

Le linee guida per la predisposizione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona, elaborate da un apposito gruppo di lavoro interistituzionale costituito dalla Regione e nel quale erano rappresentati la Regione, i Comuni e le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, sono state approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1764 del 18 giugno 2004 e successivamente integrate con la D.G.R.V. n. 3702 del 28/11/2006 con specifiche indicazioni per la valutazione del Piano da realizzarsi sia a livello regionale che di singola Azienda U.L.S.S..

Il Piano di Zona, pur nelle more della determinazione da parte dello Stato dei Livelli Essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale e dell'approvazione del "*Piano Socio Sanitario Regionale 2007 – 2009*" (attualmente all'esame del Consiglio Regionale), sarà chiamato a valorizzare le novità introdotte dalla legislazione nazionale in materia sociosanitaria e sociale (D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999, L. 8.11.2000 n. 328, D.P.R. 3.5.2001 "*Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003*" e D.P.R. 7/4/2006 di approvazione del "Piano sanitario nazionale 2006 – 2008"), nonché le indicazioni programmatiche e gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale per la predisposizione dei piani settoriali:

- Piano triennale di intervento Area delle dipendenze
- Piano triennale Area minori
- Piano Locale per la Domiciliarità
- Piano Locale della Non Autosufficienza (Piano della Residenzialità)
- Piano Locale della Disabilità

che costituiscono parte integrante del Piano di Zona.

Nella elaborazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona e nella individuazione delle scelte locali di intervento sui bisogni e di miglioramento del sistema di offerta, la comunità del Veneto Orientale ha seguito le **priorità** indicate dalle linee guida **regionali**:

1. **Politiche per la famiglia**: la famiglia è destinataria e soggetto di politiche sociali; tenendo conto di questa doppia valenza, vanno previste nei piani di zona azioni finalizzate per sostenere le responsabilità educative e i carichi di cura delle famiglie, il sostegno alle situazioni di crisi e conflittualità, il contrasto alla povertà familiare, la promozione delle funzioni educative, l'aiuto reciproco tra famiglie, lo sviluppo di soluzioni e servizi promossi e gestiti dalle famiglie in collaborazione con risorse professionali.

2. **Livelli essenziali di assistenza:** il Piano di Zona dovrà assicurare preliminarmente i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , nonché i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale, con priorità per le prestazioni individuate dall'art. 22, comma 4, della L. n. 328/2000.

3. **Valutazione integrata dei bisogni ed accesso unitario ai servizi:** l'accesso alle prestazioni va reso unitario, senza costringere le persone e le famiglie a percorsi per prove ed errori. Per questo vanno realizzati in tutto il territorio regionale punti unici di accesso ai servizi sociali, sociosanitari e sanitari, con scelte zonali idonee a ottimizzare le risorse disponibili a questo fine.

La valutazione del bisogno sociale e sociosanitario va garantita in modo unitario dal Comune e dall'Azienda U.L.S.S., a livello distrettuale, tramite l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale.

4. **Pronto intervento sociale:** l'attuazione del pronto intervento sociale chiede di individuare le risposte da garantire in ambito U.L.S.S. e su scala più vasta, in modo da sviluppare una sistematica e tempestiva capacità di fronteggiare le emergenze personali e familiari (bambini maltrattati e abusati, comportamenti autodistruttivi nelle diverse età della vita, conflitti familiari con esiti violenti, interventi di urgenza a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, eventi traumatici, ecc.).

Queste priorità regionali sono state riconosciute come centrali nel nostro territorio e sono ritenute raggiungibili attraverso le **strategie** sotto indicate:

- **integrazione sociosanitaria** e sviluppo del sistema integrato di interventi dei servizi, in risposta ai molteplici bisogni delle persone e della comunità
- **promozione della cittadinanza solidale**, stimolando la solidarietà e l'aiuto reciproco delle persone e delle famiglie e la piena integrazione nella società delle persone in difficoltà
- **tutela dei soggetti deboli** a causa di difficoltà personali, economiche, sociali
- **politica della spesa** dei soggetti responsabili del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza integrati sociosanitari (A.S.S.L. e Comuni).

Sulla base delle indicazioni della Regione, nonché delle normative nazionali che si sono susseguite con particolare riferimento alle statuizioni che hanno esplicitato quali sono gli interventi sociali e socio sanitari che costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali e sanitarie, le aree di seguito elencate sono state individuate come specifiche aree di intervento del piano:

- Materno Infantile, Età evolutiva e Famiglia
- Disabilità
- Dipendenze
- Salute Mentale
- Anziani

- Povertà
- Inclusione popolazione immigrata.

I riferimenti normativi del Piano di Zona sono riportati al successivo punto 1.2.

Gli strumenti attuativi del Piano di Zona dei Servizi alla Persona sono:

- l'Accordo di Programma tra l'A.S.S.L. ed i Comuni del Veneto Orientale, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27 aprile 2007, contestualmente all'approvazione del Piano, e dal Direttore Generale dell'A.S.S.L. con Deliberazione n. 161 del 27 aprile 2007. Il predetto accordo è stato sottoscritto in pari data, per i Comuni, dal Presidente della Conferenza dei Sindaci per espresso mandato della Conferenza e, per l'Azienda S.S.L. n. 10 "Veneto Orientale", dal Direttore Generale (allegato in appendice).
- Convenzioni, protocolli di intesa, accordi di collaborazione tra i soggetti che partecipano, con proprie risorse finanziarie, all'attuazione delle azioni previste nel Piano di Zona.

L'articolazione data al presente Piano di Zona risponde alle indicazioni regionali, sviluppandosi nel seguente modo:

Nel cap. 1, tra le considerazioni generali, sono stati richiamati gli obiettivi e le azioni prioritarie di interesse regionale e le principali strategie attuative del Piano.

Nel cap. 2 è presentato il contesto socio economico del territorio sulla base di indicatori demografici, socio culturali, economici e sanitari.

L'analisi quali-quantitativa del precedente Piano di Zona 2003-05 è effettuata nel cap. 3.

La descrizione del percorso seguito nella costruzione del presente Piano di Zona è descritta nel cap. 4.

I cap. 5 – 11 sono dedicati alla base conoscitiva ed alle scelte individuate nel Piano per ognuna delle 7 aree di intervento definite a livello regionale e nazionale.

Il cap. 12 contiene l'indicazione dei costi socio/assistenziali e/o sanitari sostenuti, distinti per fonti di finanziamento e delle spese aggiuntive previste dal Piano.

Infine il cap. 13 descrive il sistema di responsabilità e di valutazione del Piano di Zona.

In allegato vengono riportati l'Accordo di Programma tra l'A.S.S.L. n. 10 ed i Comuni del Veneto Orientale ed un Glossario che intende favorire una pronta lettura delle schede (A, B, C, D), dei vari capitoli del Piano e dei termini tecnici in essi contenuti.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci  
*Merli Dott. Loris*

Il Direttore dei Servizi Sociali  
*Casagrande Dott. Luigi*

*Portogruaro, 27 aprile 2007*

## 1.2 Normativa di riferimento

### ***Nazionale***

<b>D.P.R. n. 616 del 24.7.1977</b>	Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 382 del 22.07.1975.
<b>L. n. 833 del 23.12.1978</b>	Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
<b>D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992</b>	Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. n. 421 del 23.10.1992.
<b>D. Lgs. n. 517 del 7.12.1993</b>	Modificazioni al D.Lgs. n. 502/1992, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. n. 421 del 23.10.1992.
<b>D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998</b>	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59 del 15.3.1997.
<b>D.P.R. del 23.7.1998</b>	Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.
<b>D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999</b>	Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. n. 419 del 30 novembre 1998.
<b>D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000</b>	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
<b>L. n. 328 del 8.11.2000</b>	Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
<b>D.P.C.M. del 14.2.2001</b>	Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.
<b>D.P.R. n. 308 del 3.5.2001</b>	Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003.
<b>D.P.C.M. del 29.11.2001</b>	Definizione dei livelli essenziali di assistenza.
<b>D.P.R. del 23.5.2003</b>	Approvazione del "Piano sanitario nazionale 2003-2005".
<b>D.P.R. del 7.4.2006</b>	Approvazione del "Piano sanitario nazionale 2006 - 2008"

### ***Regionale***

<b>L.R. n. 55 del 15.12.1982</b>	Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.
<b>L.R. n. 8 del 11.3.1986</b>	Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".
<b>L.R. n. 21 del 20.7.1989</b>	Piano socio sanitario regionale 1989-1991.
<b>L.R. n. 22 del 20.7.1989</b>	Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991.
<b>L.R. n. 55 del 14.09.1994</b>	Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del D. Lgs. n. 502 del

	30.12.1992, 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal D. Lgs. n. 517 del 7.12.1993.
<b>L.R. n. 56 del 14.9.1994</b>	Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal D. Lgs. n. 517 del 7.12.1993
<b>L.R. n. 5 del 3.2.1996</b>	Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998.
<b>L.R. n. 11 del 13.4.2001</b>	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998.
<b>L.R. n. 22 del 16.8.2002</b>	Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
<b>D.G.R.V. n. 2865 del 5.8.1997</b>	P.S.S.R. 96/98 L. R. n. 5/1996, artt. 4 e 5. Approvazione schema-tipo di piano di zona.
<b>D.G.R.V. n. 1775 del 6.7.2001</b>	Presentazione Piani di Zona. Proroga al 30.6.2002.
<b>D.G.R.V. n. 3242 del 30.11.2001</b>	Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale - art. 13, L. R. n. 5/96 (P.S.S.R. 1996/1998).
<b>D.G.R.V. n. 732 del 6.7.2001</b>	Presentazione Piani di Zona. Proroga al 31.12.2002.
<b>D.G.R.V. n. 3346 del 22.11.2002</b>	Presentazione Piani di Zona. Proroga al 30.6.2003.
<b>DD.G.R.V. n. 2227 del 9.8.2002 e n. 3972 del 30.12.2002</b>	D.P.C.M. del 29.11.2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" - Disposizioni attuative
<b>D.G.R.V. n. 1813 del 13.6.2003</b>	Presentazione Piani di zona. Proroga al 29.2.2004.
<b>D.G.R.V. n. 1764 del 18.6.2004</b>	Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/94, n.5/96, n.11/2001.
<b>D.G.R.V. n. 1560 del 23.5.2006</b>	Piani di Zona 2003/2005: allineamento della programmazione in corso al 31 dicembre 2006. Indicazioni per la presentazione Piani di Zona dei Servizi alla Persona 2007/2009 (L. n. 328/2000, LL. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, D.G.R. n. 1764/2004).
<b>D.G.R.V. n. 3702 del 28.11.2006</b>	Approvazione delle specifiche indicazioni per la valutazione dei piani di zona dei servizi alla persona e proroga del termine di presentazione dei piani di zona 2007/2009 (L. n. 328/2000, LL. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, D.G.R. n. 1764/2004, D.G.R. n. 1560/2006).
<b>D.G.R.V. n.6/D.D.L. del 24.4.2007</b>	Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009 (Consiglio Regionale P.d.L. n. 235/2007)